

Imposta Municipale Propria - Versamento anno 2012 – prima rata

Il Responsabile del Servizio Tributi

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
 Visto l'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012 n. 44

INFORMA CHE

Per l'anno 2012 le aliquote IMU base fissate per legge sono:

Abitazione principale e relative pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille
Aliquota di base	7,6 per mille

Entro il 18 giugno 2012 deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012.

Sono soggetti passivi il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

L'aliquota "IMU" per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40% (4 per mille)

Per abitazione principale s'intende:

- A) Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
- B) L'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché lo stesso non risulta locata

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.

DETRAZIONE

- ✓ per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi suddivisi sulla base dei contitolari che utilizzano l'immobile senza tener conto delle loro quote di possesso unicamente del periodo temporale di utilizzo;
- ✓ la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

Per l'anno 2012, il pagamento per abitazione principale e pertinenze dovrà essere effettuato:

- ✓ in due rate (prima rata, 50% entro 18 giugno – seconda rata a conguaglio entro 17 dicembre);
- ✓ in tre rate (prima rata, un terzo entro 18 giugno - seconda rata, un terzo, entro 17 settembre – terza rata, a conguaglio, entro 17 dicembre).

Il calcolo dell'imposta IMU per le rate di acconto di abitazione principale e pertinenze dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita dallo Stato pari al 0,40 per cento (4 per mille) indipendentemente che il comune abbia deliberato aliquote diverse. Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita da Comune, cha da tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

ALTRI IMMOBILI E AREE FABBRICABILI

Il pagamento "IMU" per TUTTI GLI IMMOBILI CHE NON SONO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, E, PER LE AREE FABBRICABILI dovrà essere effettuato:

in due rate (prima rata, 50%, entro 18 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro 17 dicembre)

il calcolo dell'imposta "IMU" per la rata di acconto su altri immobili ed aree fabbricabili dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita dallo Stato 0,76 per cento (7,6 per mille) indipendentemente che il Comune abbia deliberato aliquote diverse o non le abbia deliberate.

Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune (aumento o diminuzione di 0,30 punti percentuali), che ha tempo fino al 30 settembre 2012 per approvare o modificare le aliquote base stabilite dallo Stato.

CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU **L905**:

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	3917
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	3919

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

Il prevalente regime I.C.I. consentiva ai Comuni di equiparare alle abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Tale possibilità viene meno con l'IMU. Pertanto, per tale tipologia di immobili non potranno essere applicate l'aliquota agevolata e la detrazione per l'abitazione principale;

- ✓ Essendo il comune classificato montano sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nel comune;
- ✓ Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all'imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni;
- ✓ Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola che esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- ✓ Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati da Istituti Autonomi per le case popolari;
- ✓ la base imponibile è ridotta del 50%:
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al:

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU"
- Alla Deliberazione di determinazione aliquote e detrazioni "IMU"
- Al Dlg. 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni

SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che lo sportello del Servizio tributi riceve il **I° e III° lunedì del mese ore 09:00 – 11:00.**